SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 novembre 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91G0422

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1991.

Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 nel comparto «Università» per il personale non docente e per il personale dirigente, docente e ricercatore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 9, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto «Università»;

Visti gli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale non docente ricompreso nell'ambito del comparto «Università» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto «Università» il contingente complessivo di personale non docente del comparto da collocare in aspettativa sindacale è dato dal rapporto di una unità ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioè fino a quando il numero di settanta aspettative sindacali non diventerà la risultante del rapporto di una unità ogni tremila dipendenti contrattualizzati non docenti);

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, la ripartizione del contingente delle settanta aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, «garantendo comunque, ..., una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989» ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle settanta aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della P.A. che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione dell'effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;

Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Ritenuto che il citato art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, continua ad applicarsi anche a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990 relativamente alla determinazione ed alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative per il personale dirigente, docente e ricercatore dipendente dalle università, in quanto tale personale non è destinatario della normativa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, recettivo dell'accordo sindacale per il triennio 1988-90 per il personale non docente del comparto «Università»;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 45 della legge n. 249/1968, occorre determinare per il personale dirigente, docente e ricercatore delle università il contingente delle aspettative sindacali, in ragione di una unità per ogni cinquemila dipendenti in attività di servizio;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge n. 249/1968, occorre provvedere, entro il primo trimestre di ogni triennio alla ripartizione delle predette aspettative tra le varie organizzazioni sindacali del personale dirigente, docente e ricercatore delle università, in relazione alla rappresentatività delle medesime, sentite le organizzazioni interessate;

Ritenuto che, in relazione a quanto già considerato in precedenza, i criteri ed i parametri vigenti per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione anche per quanto attiene al personale dirigente, docente e ricercatore delle università;

Tenuto conto che il numero dei dipendenti dirigenti, docenti e ricercatori, in attività di servizio nelle istituzioni universitarie, ammonta complessivamente a quarantacinquemilatrecentosettantasette unità come accertato in base ai dati forniti per tutte le università dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le note n. 4111 del 5 ottobre 1990, n. 4633 dell'8 novembre 1990, n. 4783 del 14 novembre 1990 e n. 420 ACG/91 del 22 aprile 1991 e gli atti in esse richiamati, trasmessi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette note per tutte le istituzioni universitarie dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale distintamente delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non docente e delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale dirigente, docente e ricercatore delle istituzioni universitarie;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle settanta aspettative sindacali riguardanti il personale non docente del comparto «Università»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1986, riguardante la determinazione e la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1985-87 nel comparto «Università» per il personale non docente e per quello dirigente, docente e ricercatore; decreto finora in vigore per *prorogatio;*

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla determinazione ed alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 nel comparto «Università» per il personale non docente e per il personale dirigente, docente e ricercatore;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le note n. 27463/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 2691 prot. UGAL 534/91 del 24 giugno 1991;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale non docente del comparto «Università» e di quello dirigente, docente e ricercatore dipendente dalle università, che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato sesto comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale non docente dipendente dalle istituzioni universitarie, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, fissato in complessive settanta unità, è ripartito, per il triennio 1991-93 in otto aspettative sindacali (corrispondenti, per eccesso, al 10 per cento del citato contingente complessivo di settanta aspettative) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa — ed in sessantadue aspettative sindacali (corrispondenti, per difetto, al 90 per cento del sopra indicato contingente complessivo di settanta aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «Università».

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «Università» e di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, sono le seguenti:

1) la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

2) la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

3) la Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

4) la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.);

5) la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.);

6) la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

7) la Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

8) la Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.).

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto «Università», individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./Università;

2) C.G.I.L./Università;

3) U.I.L./Università;

4) CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.;

5) C.I.S.A.P.U.N.I.

Art. 4.

Il contingente complessivo delle settanta aspettative per motivi sindacali di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319 e di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito, per il triennio 1991-93:

a) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (otto aspettative sindacali calcolate per eccesso al fine di garantire comunque un'aspettativa per ogni confederazione sindacale avente titolo):

1) Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.)	1	aspettativa	sindacale
2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.).	1	»	»
3) Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.)	1	»	»
4) Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.)	1	»	»
5) Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.). . . .	1	»	»
6) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.)	1	»	»
7) Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.)	1	»	»
8) Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.)	1	»	»
Totale . . .	8	aspettative	sindacali

b) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 90 per cento del citato contingente complessivo (sessantadue aspettative sindacali calcolate per difetto), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) C.I.S.L./Università	24	aspettative sindacali
2) C.G.I.L./Università	21	» »
3) U.I.L./Università	10	» »
4) CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.	4	» »
5) C.I.S.A.P.U.N.I.	3	» »
Totale . . .	62	aspettative sindacali

Art. 5.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dirigente, docente e ricercatore dipendente dalle istituzioni universitarie, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stabilito, per il triennio 1991-93, in complessive nove unità.

Art. 6.

Ai fini dell'attribuzione del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 5 del presente decreto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per quanto attiene al personale dirigente, docente e ricercatore dipendente dalle istituzioni universitarie, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

a) C.G.I.L./Università;

b) C.I.S.L./Università;

c) C.N.U.;

d) U.S.P.U.R.

Art. 7.

Il contingente complessivo delle nove aspettative sindacali di cui all'art. 5 del presente decreto è così ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate, ai fini dell'attribuzione del predetto contingente, nell'art. 6 del presente medesimo decreto, effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) C.G.I.L./Università	4	aspettative sindacali
2) C.I.S.L./Università	2	» »
3) C.N.U.	2	» »
4) U.S.P.U.R.	1	» »
Totale . . .	9	aspettative sindacali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 102

91A5161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 1991, n. 375.

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Viste le direttive del Consiglio n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988 che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980 sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale le direttive CEE che apportano modifiche di modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive CEE già recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreti ministeriali;

Considerato che le modifiche apportate dalle suddette direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE alla direttiva n. 80/215/CEE riguardano esclusivamente modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;

Considerato di dover includere un nuovo trattamento termico dei prodotti a base di carni suine oltre a quelli già

previsti, così come definito dalla direttiva n. 80/215/CEE ai fini di consentire il commercio intracomunitario di detti prodotti, con garanzie atte ad evitare la propagazione di agenti patogeni delle malattie degli animali;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 agosto 1991;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato sanitario previsto all'allegato *B* che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce "natura del prodotto" di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva n. 80/215/CEE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-*bis* del capitolo II dell'allegato *C*, oppure, "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva n. 80/215/CEE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato *C*».

Art. 2.

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola «...stabilimento» è aggiunta la seguente frase: «e menzionata l'eventuale esistenza di installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5-*bis* del capitolo II dell'allegato *C*».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole «numero di riconoscimento» è aggiunta la seguente frase: «ed elenca separatamente quelli dotati delle installazioni di cui all'art. 14, comma 2».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5-*bis* del capitolo 2 dell'allegato *C* per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, può intervenire solo dopo che il Ministro della sanità abbia adottato la determinazione di cui al comma 2.

2-ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, è escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5-*bis* del capitolo II dell'allegato *C*, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana».

Art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di escludere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7-*ter*, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5-*bis* del capitolo II dell'allegato *C*».

Art. 7.

1. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole «le misure di cui», le parole «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole seguenti: «al presente articolo».

Art. 8.

1. Il capitolo II dell'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 241

ALLEGATO

(Allegato *C*, capitolo II del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194)

Capitolo II

TRATTAMENTI PREVISTI ALL'ART. 6

5) Trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore FC è pari o superiore a 3.

5-bis) Trattamento termico diverso da quello previsto al punto 5 che soddisfi le seguenti condizioni:

a) le carni devono essere completamente disossate e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate;

b) prima del trattamento termico, ogni pezzo di carne deve essere immesso in un contenitore ermeticamente chiuso per essere così commercializzato;

c) le carni nel loro recipiente devono essere sottoposte ad un trattamento termico che risponda rigorosamente ai seguenti criteri:

1) il prodotto deve conservare una temperatura non inferiore a 60 °C per non meno di 4 ore, durante le quali la temperatura interna deve salire ad almeno 70 °C per un minimo di 30 minuti;

2) occorre controllare in permanenza la temperatura su un numero di campioni rappresentativo di ogni partita di prodotti. Tale controllo deve essere effettuato mediante dispositivi automatici suscettibili di permettere la registrazione della temperatura sia al centro dei pezzi grossi, sia all'interno degli apparecchi di riscaldamento;

d) nel corso delle operazioni precitate devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6, lettera *b)* (art. *5-bis*, terzo comma, della direttiva n. 72/461/CEE del 12 dicembre 1972, come modificata dalla direttiva n. 80/213/CEE, del 22 gennaio 1980;

e) dopo il trattamento occorre apporre su ogni contenitore di cui alle lettere *b)* e *c)* la bollatura sanitaria conformemente ai punti 32, 33, 34 e 35 dell'allegato *A*, capitolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 (direttiva n. 77/99/CEE del 21 dicembre 1976);

f) il trattamento di cui al presente punto *5-bis* può essere effettuato solamente negli stabilimenti di cui all'art. 14 che dispongano di installazioni adatte a garantire le temperature indicate.

6) Trattamento termico diverso da quelli previsti ai punti 5 e *5-bis* ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

7) Trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno nove mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:

a) aw pari o inferiore a 0,93;

b) pH pari o inferiore a 6.

Tale trattamento non è valido nel caso in cui il morbo in questione sia la malattia vescicolare dei suini.

Nel caso in cui la malattia in questione sia l'afta epizootica tale trattamento può essere applicato ai prosciutti non disossati.

8) I trattamenti di cui ai precedenti punti 6 e 7 sono validi solo nel caso in cui le carni fresche siano ottenute da animali che non provengono da un'azienda infetta colpita da misure di divieto in conformità alle disposizioni dell'art. 3, lettera *b)*, della legge 30 aprile 1976, n. 397.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva n. 80/215/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 47 del 21 febbraio 1980.

— La direttiva n. 87/491/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 279 del 2 ottobre 1987.

— La direttiva n. 88/660/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 382 del 31 dicembre 1988.

— Il D.P.R. n. 194/1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987 recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: «1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 194/1988, come modificato dal presente articolo e dall'art. 2, è il seguente:

«Art. 6. — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *a)*, possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che:

a) siano bollate conformenente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 dell'allegato *C;*

b) siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche;

c) siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 4;

d) abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato *C.*

2. *Il certificato sanitario previsto all'allegato* B *che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera* d) *del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce «natura del prodotto» di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera* a), *della direttiva n. 80/215/CEE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5*-bis *del capitolo II dell'allegato* C, *oppure "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera* b), *della direttiva n. 80/215/CEE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato* C.

2-bis. *I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni».*

Nota all'art. 2:

— Per il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 194/1988 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 194/1988 è il seguente: «2. Gli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al comma 1, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento "veterinario", sono iscritti in uno speciale registro ufficiale. Sul registro viene riportato il numero d'iscrizione dello stabilimento *e menzionata l'eventuale esistenza di installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5*-bis *del capitolo II dell'allegato* C».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 194/1988 è il seguente: «1. Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alle competenti autorità degli Stati membri, nonché alla commissione delle Comunità europee, per la compilazione dell'elenco generale e la relativa pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee, gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto, con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento, *ed elenca separatamente quelli dotati delle installazioni di cui all'art. 14, comma 2».*

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. n. 194/1988, come modificato dal presente articolo e dagli articoli 6 e 7, è il seguente:

«Art. 24. — 1. In casi di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreché la malattia non si sia verificata nei dodici mesi precedenti, il Ministero della sanità, con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione dalla parte di territorio interessata di prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con carni suine, fatta eccezione per quelli che hanno subito il trattamento termico di cui al punto 5, del capitolo II, dell'allegato *C.*

2. Nel determinare le parti di territorio di cui al comma 1, si deve tener conto:

a) delle misure di profilassi adottate per l'estinzione dei focolai di infezione;

b) della superficie territoriale interessata e del numero di focolai di malattia;

c) delle misure di polizia veterinaria disposte per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali, ivi comprese le misure per il controllo del movimento dei suini;

d) della tendenza della dispersione della malattia e delle misure prese per evitare la dispersione.

2-bis. *Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5*-bis *del capitolo 2 dell'allegato* C *per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, può intervenire solo dopo che il Ministro della sanità abbia adottato la determinazione di cui al comma 2.*

2-ter. *Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, è escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5*-bis *del capitolo II dell'allegato* C, *a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana.*

3. In caso di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreché altri focolai di malattia si siano verificati nei dodici mesi precedenti, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione di prodotti a base di carne suina, fatta eccezione per quelli sottoposti al trattamento previsto al punto 5, del capitolo II, dell'allegato *C,* provenienti dall'intero territorio nazionale.

3-bis. *Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di eslcudere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7*-ter, *paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5*-bis *del capitolo II dell'allegato* C.

4. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, revoca o modifica le misure di cui al *presente articolo* per assicurarne il coordinamento con le disposizioni comunitarie».

Nota agli articoli 6 e 7:

— Per il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. n. 194/1988, si veda la nota all'art. 5.

91G0423

DECRETO 12 agosto 1991.

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie, per quanto riguarda i Sulfamidici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Atteso che nonostante l'azione intrapresa per intensificare i controlli sulle carni di suino, si riscontra ancora la presenza di residui dei Sulfamidici;

Ritenuto di dover agevolare il controllo sull'impiego delle sostanze medicamentose nei mangimi, da parte delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che alcune regioni hanno avviato misure intese a contenere l'inquinamento ambientale degli allevamenti di suini;

Rilevato che i principi attivi appartenenti al gruppo dei Sulfamidici sono consentiti nei magimi medicati per suini, senza limiti di età per le enteriti batteriche;

Considerato che le citate affezioni ricorrono soprattutto nei primi sei mesi di vita del suino e che esistono altri principi attivi, in proposito, aventi pari efficacia;

Atteso che, d'altra parte, per i trattamenti individuali sono utilizzabili le analoghe specialità medicinali per uso veterinario;

Ritenuto opportuno limitare l'uso dei Sulfamidici in questione ai suini di età non superiore a sei mesi;

Atteso che è quindi necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di registrazione di integratori medicati per mangimi per suini, contenente Sulfamidici, concedendo tuttavia un periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, nonché dell'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato, in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Con il presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione degli integratori medicati per mangimi per suini, a base di Sulfamidici.

2. È tuttavia consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti, degli imballaggi e delle confezioni.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

Al gruppo dei Sulfamidici, alla colonna «Specie e categorie di animali», la parola «Suini» è sostituita con la dicitura «Suini fino a sei mesi di età».

91A5148

DECRETO 13 agosto 1991.

Modificazioni al decreto 4 agosto 1989, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Considerato che può essere esteso l'impiego dell'Eurofloxacin ai conigli e che può essere autorizzato l'impiego della Colistina Solfato, a particolari condizioni;

Considerato che è opportuno modificare le condizioni d'impiego del Tiofanato escludendone l'uso per quegli ovini che sono destinati alla produzione di latte per uso umano ed aggiungendo invece, fra le indicazioni terapeutiche, le infestazioni da *dicrocoelium*;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

Al gruppo degli antibiotici viene aggiunta la voce *Colistina Solfato* come segue:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato
Colistina Solfato $C_{53}H_{100}N_{16}O_{13}2,5H_2SO_4$	Vitelli	240 mg/kg latte in polvere (5-6 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi	3-15 giorni	2 giorni	120
	Suinetti fino a 35 kg di peso	120 mg/kg mangime 60 mg/lt acqua (5-6 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi	3-15 giorni	2 giorni	120
	Volatili	100 mg/kg mangime 100 mg/lt acqua (5-6 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi	3-15 giorni	2 giorni	120
	Conigli	120 mg/kg mangime 60 mg/lt acqua (5-6 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi	3-15 giorni	2 giorni	120

Al gruppo dei chinolonici la voce *Enrofloxacin* è integrata come segue:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato
	Conigli	50-100 mg/l acqua (5 mg/kg peso vivo)	Malattie sostenute da pasteurella, bordetella ed enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi	3-5 giorni	10 giorni	100

Al gruppo degli antiparassitari la voce *Tiofanato* per ovini è sostituita come segue:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato
Tiofanato $C_{14}H_{18}N_4O_4S_2$	Ovini ad eccezione di quelli destinati alla produzione di latte per uso umano	7.500-10.000 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da nematodi e verminosi broncopolmonari e infestazioni epatiche da dicrocoelium	1 giorno	7 giorni	250

91A5149

DECRETO 25 ottobre 1991.

Recepimento della direttiva CEE 15 ottobre 1990, n. 90/533, relativamente a presidi sanitari contenenti la sostanza attiva Dicofol.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1990, n. 90/533/CEE, che modifica l'allegato della direttiva n. 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti, tra gli altri, la sostanza attiva Dicofol con un tenore di p,p'-Dicofol inferiore al 78% e di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg;

Visti i decreti di registrazione di presidi sanitari contenenti la sostanza attiva Dicofol;

Ritenuta la necessità di provvedere al recepimento della citata direttiva CEE;

Decreta:

Art. 1.

I presidi sanitari (prodotti fitosanitari) contenenti la sostanza attiva Dicofol, già registrati in Italia e di cui all'elenco in allegato 1, devono essere formulati con un tenore di p,p'-dicofol pari o superiore al 78% e di DDT e di composti apparentati al DDT pari o inferiore a 1 g/kg.

Art. 2.

Le imprese titolari di registrazioni relative a presidi sanitari contenenti Dicofol sono tenute a presentare al Ministero della sanità - D.G.I.A.N., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, formale dichiarazione in bollo di conformità alla prescrizione di cui all'art. 1, sottoscritta dal responsabile dell'impresa e specifica per ciascun prodotto.

Per i presidi sanitari registrati, a base di Dicofol, conformi alle norme previgenti, è consentito lo smaltimento delle scorte in sede di commercializzazione per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRESIDI SANITARI REGISTRATI IN ITALIA A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA DICOFOL

Presidio sanitario	Ditta
Kelted	Agrimont
Acarsivam K	Agronova
Keraton	Agronova
Kelmor S	Az. Agrarie
Dicofol Bayer	Bayer
Dicofol EC Bayer	Bayer
Dicaron	Bimex
Kelt E 42	Bimex
Kelthane MF	BPD Internazionale
Carbinox 20	Caffaro
Fenilan Caffaro	Caffaro
Fenilan Caffaro N	Caffaro
Fenilan F	Caffaro
Fenilan FN	Caffaro
Tetram OM Caffaro	Caffaro
Utamit K Caffaro	Caffaro
Ovacide	Chemia
Aracnol K	Chimiberg
Kelthane K 20 E	Ciba Geigy

Presidio sanitario	Ditta
Kelthane MF	Ciba Geigy
Kelthane W	Ciba Geigy
Kelt E 18	Cifo
Acarmid	Cyanamid
Pentasol NF	Dow Elanco Italia
Acarthane EC	Du Pont Conid
Acarthane WP	Du Pont Conid
Childion	Du Pont Conid
Childion E	Du Pont Conid
Kelthane EC	Du Pont Conid
Kelthane W 35	Du Pont Conid
Acaricida Rumianca	Enichem Agricoltura
Elkar AP	Enichem Agricoltura
Elkar EC	Enichem Agricoltura
Keralon	Enichem Agricoltura
Tricimite	Fivat
Kelcide	Formenti
Acarkil	ICI Solplant
Acarkil 45-16	ICI Solplant
Ager Acar KT 18 L	I.PI.CI
Ager Acar KT 18 PB	I.PI.CI
Ager Acar KT 42 EC	I.PI.CI
Acar DT 24	Italchimica
Aramin	Margesin
Rexan	Margesin
Dicotion	Mormino
Acarthane EC	Rhone Poulenc Agro
Acarthane WP	Rhone Poulenc Agro
Kelthane EC	Rhone Poulenc Agro
Kelthane MF	Rhone Poulenc Agro
Kelthane PB	Rhone Poulenc Agro
Kelthane W 35	Rhone Poulenc Agro
Minar E	Rhone Poulenc Agro
Minar PB	Rhone Poulenc Agro
Ovomitex K	Rhone Poulenc Agro
Ovotek	Rhone Poulenc Agro
Regrex	Rhone Poulenc Agro
Regrex 35 PB	Rhone Poulenc Agro
Spintox	Rhone Poulenc Agro
Acarthane EC	Rohm and Haas
Acarthane WP 18	Rohm and Haas
Kelthane AP	Rohm and Haas
Kelthane EC	Rohm and Haas
Kelthane MF	Rohm and Haas
Kelthane Polvere	Rohm and Haas
Kelthane W	Rohm and Haas
Kelthane W 35	Rohm and Haas
Acartox K	Sandoz
Acatox KT	Sandoz
Difensar	Sariaf
Falon	Sariaf
Tekel	Sariaf
Acarcid	Scam
Akar KT 24	Scam
Keran	Schering
Acarit	Schering
Acarnet EC	Sepran
Kel 20	Siapa
Kel E 20	Siapa
Litim	Siapa
Tedane	Siapa
Tedane Combi PB	Siapa
Tedane PB	Siapa
Silkel	Silia
Silkefon	Silia
Silkefon S	Silia
Acarflor	Sipcam
Acarthane WP	Sipcam
Acarstop CD	Sipcam
Duplacar	Sipcam
K 20	Sipcam
K 42	Sipcam
KT 22	Sipcam
KT 22 PB	Sipcam
Kappati	Sipcam
Bakar	Sipsa
Acaricida H	Tecniterra
Acartec 18-6	Tecniterra
Acared 40 S	Terranalisi

91A5165

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1991.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1991, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

802) Associazione emergenza radio - A.E.R., con sede in Scanzano Jonico (Matera);

803) S.O.S. - Servizio operativo sanitario, con sede in Sona (Verona);

804) Pubblica assistenza - Croce verde, con sede in Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno);

805) Autoambulanza A.V.I.S. Casalasca, con sede in Casalmaggiore (Cremona);

806) Fraternità di Misericordia di San Filippo Benizi e San Biagio vescovo e martire, con sede in Castiglione d'Orcia (Siena);

807) Associazione volontari di pronto intervento Croce verde, con sede in Martinsicuro (Teramo);

808) Croce bianca Boltiere, con sede in Boltiere (Bergamo);

809) Croce verde Irgoli, Loculi, Onifai, con sede in Irgoli (Nuoro);

810) Servizio di pubblico soccorso volontariato della Misericordia, con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);

811) Assistenza pubblica di Calestano, con sede in Calestano (Parma);

812) Pubblica assistenza Val Tidone - Val Luretta, con sede in Castel San Giovanni (Piacenza);

813) Fraternita di Misericordia di Valverde, con sede in Valverde (Catania);

814) Soccorso pubblico Calcinato, con sede in Calcinato (Brescia);

815) S. Michele Arcangelo, con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno);

816) Pubblica assistenza Camerota, con sede in Camerota (Salerno);

817) Croce San Carlo - Associazione volontaria di pubblica assistenza, con sede in Milano;

818) Associazione volontaria di pubblica assistenza, con sede in Marciana Marina (Livorno);

819) Associazione volontari Roccamalatina, con sede in Guiglia (Modena);

820) Corpo volontari di pronto soccorso di Formigine, con sede in Formigine (Modena);

821) Confraternita di Misericordia Serra Pistoiese S. Lorenzo, con sede in Marliana (Pistoia);

822) Associazione Croce bianca Bonomelli, con sede in Trescore Balneario (Bergamo);

823) Gruppo volontari del Garda, con sede in Salò (Brescia);

824) Confraternita di Misericordia di Albinia, con sede in Orbetello (Grosseto);

825) Associazione volontari per la pubblica assistenza Croce blu, con sede in Soliera (Modena);

826) Fraternita di Misericordia di Aradeo, con sede in Aradeo (Lecce);

827) Soccorso ambulanza Roncadelle, con sede in Roncadelle (Brescia);

828) Croce bianca città di Bergamo, con sede in Bergamo.

Art. 2.

È modificata, come segue, la denominazione dell'ente sottoindicato, inserito nel decreto ministeriale 6 giugno 1984 al numero 588:

da associazione «Volontari del soccorso A.V.I.S.» in «Croce azzurra di Cagliari», con sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5162

DECRETO 18 novembre 1991.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avigliana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla chiusura dell'ufficio di Avigliana;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avigliana cessa la sua attività al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1992 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avigliana sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale

delle imposte dirette di Rivoli, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5150

DECRETO 19 novembre 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di ottobre 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di ottobre 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.263,814
Marco tedesco	»	747,695
Franco francese	»	219,320
Fiorino olandese	»	663,567
Franco belga	»	36,312
Lira sterlina	»	2.176,618
Lira irlandese	»	1.999,564
Corona danese	»	193,611
Dracma greca	»	6,708
E.C.U.	»	1.531,277
Dollaro canadese	»	1.120,171
Yen giapponese	Lit.	9,671
Franco svizzero	»	854,557
Scellino austriaco	»	106,263
Corona norvegese	»	191,003
Corona svedese	»	205,223
Marco finlandese	»	306,995
Escudo portoghese	»	8,694
Peseta spagnola	»	11,858
Dollaro australiano	»	1.002,162

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 ottobre 1991, è accertato, per il mese di ottobre 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,798
Albania:		
Lek	»	214,707
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,234
Angola:		
Kwanza	»	21,024
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	337,112
Argentina:		
Austral	»	0,127
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.354,530
Bangla Desh:		
Taka	»	35,131
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	628,606
Belize:		
Dollaro Belize	»	632,139
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.265,177
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	49,427
Birmania:		
Kyat	»	201,752
Bolivia:		
Peso boliviano	»	344,728
Botswana:		
Pula	»	587,544
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	2,127
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	745,984
Bulgaria:		
Leva	»	69,759

Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,252
Cambogia:		
Riel	»	1,580
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,989
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	468,450
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.523,285
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,083
Cile:		
Peso cileno	»	3,518
Cina:		
Renmimbi	»	234,953
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.701,098
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,029
Com. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,354
Corea del Nord:		
Won	»	1.303,555
Corea del Sud:		
Won	»	1,681
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,615
Cuba:		
Peso cubano	»	1.687,108
Dominicana:		
Peso dominicano	»	99,095
Ecuador:		
Sucre	»	1,130
Egitto:		
Lira egiziana	»	380,222
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	157,778
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	344,243
Etiopia:		
Birr	»	612,915
Filippine:		
Peso filippino	»	49,309
Gambia:		
Dalasi	»	139,564
Ghana:		
Cedi	»	3,342
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	74,666
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,235
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.857,795
Guatemala:		
Quetzal	»	249,690
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,941
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	Lit.	1,556
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,427
Haiti:		
Gourde	»	253,035
Honduras:		
Lempira	»	217,613
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	162,968
India:		
Rupia indiana	»	49,427
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,637
Iran:		
Rial iraniano	»	18,731
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.645,706
Islanda:		
Corona islandese	»	21,015
Israele:		
Shekel	»	519,122
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	57,234
Kenia:		
Scellino keniota	»	43,807
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.392,474
Laos:		
Nuovo kip	»	1,806
Libano:		
Lira libanese	»	1,426
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.265,177
Libia:		
Dinaro libico	»	4.442,336
Macao:		
Pataca	»	157,898
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,979
Malawi:		
Kwacha	»	450,626
Malaysia:		
Ringgit	»	459,910
Maldive:		
Rufiyaa	»	122,172
Malta:		
Lira maltese	»	3.949,771
Marocco:		
Dirham Marocco	»	145,008
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,852
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	78,816
Messico:		
Peso messicano	»	0,413
Mongolia:		
Tugrik	»	30,101

Mozambico:		
Metical	Lit.	0,698
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,607
Nicaragua:		
Cordoba	»	252,853
Nigeria:		
Naira	»	128,492
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	708,952
Oman:		
Rial Oman	»	3.284,864
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,281
Panama:		
Balboa	»	1.265,177
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.334,522
Paraguay:		
Guarani	»	0,960
Perù:		
Inti	»	1.406,332
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,070
Polonia:		
Zloty	»	0,112
Qatar:		
Riyal Qatar	»	347,319
Romania:		
Leu	»	20,791
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,057
Sao Tome:		
Dobra	»	5,267
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	242,767
Sierra Leone:		
Leone	»	3,352
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	745,159
Siria:		
Lira siriana	»	60,202
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,482
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,325
Sud Africa:		
Rand	»	445,138
Sudan:		
Lira sudanese	»	83,750
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	708,299
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,653
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,523
Thailandia:		
Baht	»	50,948
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	Lit.	297,475
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.328,961
Turchia:		
Lira turca	»	0,258
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,433
Ungheria:		
Forint	»	16,747
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.134,384
URSS:		
Rublo (C.)	»	711,461
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,555
Venezuela:		
Bolivar	»	23,063
Vietnam:		
Dong	»	0,113
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.742,606
Yemen Sett.:		
Rial	»	104,483
Zaire:		
Zaire	»	0,057
Zambia:		
Kwacha	»	16,703
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	250,596

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5163

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 1991.

Modificazione al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1982, n. 48;

Considerata la necessità di iniziare a predisporre l'adeguamento del parco circolante alle tendenze comunitarie, in modo da renderlo compatibile con le prescrizioni emanate ed in corso di emanazione;

Decreta:

Il primo alinea del primo comma dell'art. 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni ed integrazioni, avente come oggetto il valore massimo del peso rimorchiabile di un autoveicolo, è modificato come segue:

«– 1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; tale valore può essere incrementato del 5% limitatamente alla formazione di autoarticolati aventi massa complessiva fino a 43,2 t;».

Roma, 18 novembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 38/1982 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815) è il seguente:

«Art. 13. — Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'art. 33.

Il Ministro dei trasporti stabilisce altresì con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge.

Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali».

Nota al dispositivo:

— L'art. 257 del testo unico sulla circolazione stradale, quale risulta a seguito della modifica apportata dal presente decreto, è così formulato:

«Art. 257. *(Valore massimo del peso rimorchiabile).* — Il valore massimo ammissibile del peso rimorchiabile è limitato dal rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del rimorchio ed il peso complessivo a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli; detto rapporto non deve superare:

– *1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; tale valore può essere incrementato del 5% limitatamente alla formazione di autoarticolati aventi massa complessiva fino a 43,2 t;*

– 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico;

– 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato rimorchio.

Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra il peso massimo sugli assi del semirimorchio ed il peso del trattore aumentato del carico massimo gravante sulla ralla. Per peso rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere il peso complessivo a pieno carico del semirimorchio.

Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico, non suscettibili di superare la velocità di 40 km all'ora, il valore massimo del rapporto è elevato a tre.

Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 T.U., il valore massimo del rapporto può essere elevato a sei, quando la motrice non possa superare la velocità di 40 km/ora ed abbia peso aderente non inferiore al 75% del peso proprio».

91A5185

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 novembre 1991.

Determinazione della tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per ciascun circuito a 4 kHz via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 27 della convenzione del 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 concernente la riduzione del canone per l'uso della stazione terrena italiana per circuiti telefonici a 4 kHz via satellite Intelsat con decorrenza 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1989;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° luglio 1991 la tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per ciascun circuito a 4 kHz via satellite Intelsat è fissata in 40.000 franchi-oro annui.

Il decreto ministeriale 20 luglio 1989, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A5164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica venezuelana, firmata a Roma il 7 giugno 1988.

Il giorno 31 ottobre 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica venezuelana, firmata a Roma il 7 giugno 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 agosto 1991, n. 260, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1991.

In conformità all'art. 26, la convenzione entrerà in vigore il 1° novembre 1991.

91A5167

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vancanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vancate un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina geologia applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5171

Vancanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
reumatologia.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:
economia dell'azienda agraria.

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di ingegneria:
chimica industriale.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
citologia e istologia;
biologia dello sviluppo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5172

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto mobiliare italiano ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dall'Istituto mobiliare italiano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

la trasformazione dell'ente pubblico I.M.I. in una costituenda società per azioni bancaria, denominata «Istituto mobiliare italiano - Società per azioni» (e in forma abbreviata «I.M.I. S.p.a.»), che rivestirà — ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90 — il ruolo di capogruppo di un gruppo creditizio articolato anche in sub-holding di coordinamento organizzativo e finanziario;

l'aumento gratuito del capitale sociale dell'I.M.I. S.p.a. da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi, a seguito della riclassificazione delle voci costituenti il patrimonio netto iniziale della società per azioni bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'I.M.I. S.p.a., nel quale sono previste norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico, che estende l'operatività della nuova società bancaria anche al settore del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.

L'I.M.I. S.p.a., società per azioni risultante dalla trasformazione dell'ente pubblico I.M.I., uniformerà la propria attività a quanto previsto dallo statuto approvato con il decreto in discorso.

91A5168

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano che prevede:

la trasformazione dell'ente pubblico Credito navale - Sezione autonoma dell'I.M.I. in una costituenda società per azioni, denominata «Credito mobiliare S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni bancaria «Credito mobiliare S.p.a.» e l'adozione di un nuovo statuto;

l'aumento gratuito del capitale sociale da lire 49 miliardi a lire 100 miliardi, a seguito della riclassificazione delle voci costituenti il patrimonio netto iniziale del «Credito mobiliare S.p.a.»,

a condizione che lo statuto del Credito mobiliare S.p.a. venga modificato in maniera da escludere dall'oggetto sociale l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.

91A5169

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1200,650	1200,650	1201 —	1200,650	1200,650	1200,650	1202,480	1200,650	1200,650	1200,650
E.C.U.	1538,250	1538,250	1542 —	1538,250	1538,250	1538,250	1538,250	1538,250	1538,250	1538,250
Marco tedesco	756,250	756,250	757,200	756,250	756,250	756,250	756,250	756,250	756,250	756,250
Franco francese	221,280	221,280	221,500	221,280	221,280	221,280	221,210	221,280	221,280	221,280
Lira sterlina	2157,800	2157,800	2159 —	2157,800	2157,800	2157,800	2158,240	2157,800	2157,800	2157,800
Fiorino olandese	671,290	671,290	671,500	671,290	671,290	671,290	671,350	671,290	671,290	671,290
Franco belga	36,727	36,727	36,715	36,727	36,727	36,727	36,723	36,727	36,727	36,720
Peseta spagnola	11,809	11,809	11,860	11,809	11,809	11,809	11,814	11,809	11,809	11,800
Corona danese	194,560	194,560	195 —	194,560	194,560	194,560	194,600	194,560	194,560	194,560
Lira irlandese	2020,350	2020,350	2019 —	2020,350	2020,350	2020,350	2019,500	2020,350	2020,350	—
Dracma greca	6,648	6,648	6,640	6,648	6,648	6,648	6,640	6,648	6,648	—
Escudo portoghese	8,527	8,527	8,550	8,527	8,527	8,527	8,525	8,527	8,527	8,520
Dollaro canadese	1053,850	1053,850	1056 —	1053,850	1053,850	1053,850	1055 —	1053,850	1053,850	1053,850
Yen giapponese	9,269	9,269	9,280	9,269	9,269	9,269	9,263	9,269	9,269	9,260
Franco svizzero	849,800	849,800	851—	849,800	849,800	849,800	850,150	849,800	849,800	849,800
Scellino austriaco	107,469	107,469	107,300	107,469	107,469	107,469	107,490	107,469	107,469	107,460
Corona norvegese	192,100	192,100	192,250	192,100	192,100	192,100	192 —	192,100	192,100	192,100
Corona svedese	206,700	206,700	206,750	206,700	206,700	206,700	206,740	206,700	206,700	206,700
Marco finlandese	279,750	279,750	280 —	279,750	279,750	279,750	279,500	279,750	279,750	—
Dollaro australiano	951,950	951,950	955 —	951,950	951,950	951,950	952 —	951,950	951,950	951,950

Media dei titoli del 22 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,425
» » » 21- 4-1987/94	87,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,175
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,275
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,450
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,125
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,225
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	93,425
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,350
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,530
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,745
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,425
» » » » 19- 5-1986/92	100,525
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,350
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,125
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,375
» » » »	1- 6-1988/93	100,625
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	99,850
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	100,150
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1987/93	100,225
» » » »	19-12-1986/93	100,275
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,200
» » » »	1- 3-1989/94	100,300
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	100,050
» » » »	1-10-1987/94	100,075
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	99,675
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1990/95	99,500
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1985/95	99,450
» » » »	1- 7-1990/95	99,500
» » » »	1- 8-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1985/95	99,450
» » » »	1- 9-1990/95	99,450
» » » »	1-10-1985/95	99,800
» » » »	1-10-1990/95	99,525
» » » »	1-11-1985/95	99,975
» » » »	1-11-1990/95	99,650
» » » »	1-12-1985/95	99,975
» » » »	1-12-1990/95	99,625
» » » »	1- 1-1986/96	99,625
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,800
» » » »	1- 1-1991/96	99,400
» » » »	1- 2-1986/96	99,675
» » » »	1- 2-1991/96	99,425
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,825
» » » »	1- 6-1986/96	99,975
» » » »	1- 7-1986/96	99,275
» » » »	1- 8-1986/96	99,175
» » » »	1- 9-1986/96	99,475
» » » »	1-10-1986/96	99,550
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1987/97	98,625
» » » »	1- 2-1987/97	98,475
» » » »	18- 2-1987/97	98,375
» » » »	1- 3-1987/97	98,525
» » » »	1- 4-1987/97	98,525
» » » »	1- 5-1987/97	98,625
» » » »	1- 6-1987/97	98,875
» » » »	1- 7-1987/97	98,675
» » » »	1- 8-1987/97	98,775
» » » »	1- 9-1987/97	98,950
» » » »	1- 3-1991/98	98,275
» » » »	1- 4-1991/98	98,300
» » » »	1- 5-1991/98	98,375

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,600
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	100,275
» » »	11,00%	1- 5-1992	100,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,025
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,075
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,400
» » »	12,50%	1-10-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,725
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,350
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,975
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,025
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,925
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,275
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22111

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Christian De Franchi, assegnataria del marchio di identificazione 271 BO, con sede in Casalecchio di Reno, via Porrettana, 33/4, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni recanti il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che è stato dichiarato di essere andato smarrito un punzone recante il marchio di identificazione 149 FO, assegnato alla ditta Bustelli Massimiliano, con sede in Rimini, corso d'Augusto, 22.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Forlì.

91A5170

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 19 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzazno (L'Aquila):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Co.Me.Co. - Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1988 -CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Mast Linee sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Idea*, con sede in Giarre (Catania) e stabilimento di S. Paolo di Noto (Siracusa):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Manifatture Euroflex*, con sede in Corropoli (Teramo) e stabilimento di Corropoli (Teramo):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. F 45 di Fabrizi Mario & C.*, con sede in Raiano (L'Aquila) e stabilimento di Raiano (L'Aquila):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):

periodo: dal 12 marzo 1990 all'8 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):

periodo: dal 9 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 settembre 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 3 settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Ditta Di Teodoro Adone Emilio*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta Di Teodoro Adone Emilio*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 23 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Keyes italiana*, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimento di Fiumefreddo di Sicilia (Catania):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Rodriguez cantieri navali*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Rodriguez cantieri navali*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Cal.Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 16 gennaio 1990 al 18 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Fibok*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 21 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Fibok*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 22 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 17 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dall'8 gennaio 1991 all'8 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 9 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Volta industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 1° marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Volta industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 2 marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Picchiotti*, in liquidazione, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mas industriale*, con sede in Pistoia e stabilimento di Bottegone, frazione di Pistoia:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. Milena confezioni*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Milena confezioni*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche Ragno*, con sede in Bologna e stabilimenti di Modena, Sassuolo (Modena) e Scandiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 17 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Azzurra baby*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì;
dal 24 gennaio 1991 contributo addizionale: no per fallimento.

3) *S.p.a. Marvel*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 23 gennaio 1991 al 23 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Carpol*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 3 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Masoni precompressi*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. Santerno*, con sede in Teramo e stabilimento di Casalfiumanese-Imola (Bologna):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 3 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

7) *S.r.l. Ceramiche estense*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 23 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche Marazzi*, con sede in Bologna e stabilimenti di Sassuolo e Fiorano (Modena):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: sì;
con esclusione lavoratori in contratto di formazione lavoro.

2) *S.p.a. Shell officine Cavazza*, con sede in Roma e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 settembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 20 settembre 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.c.r.l. Coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1990 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Prefabbricati Italia*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 20 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Calzaturificio romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 28 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova Sestri:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Manifattura di Pontedecimo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 5 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 3 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.c.r.l. Cantine coop.ve riunite*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti in provincia di Reggio Emilia:

periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Detroit refrigeration*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Ronchi dei Legionari (Gorizia):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Stella industriale*, con sede in Bologna e stabilimento di Conselice (Ravenna):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 19 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Caiman* (in concordato preventivo dal 5 luglio 1990), con sede in S. Polo Matese (Campobasso) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 24 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Sigi*, con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia) e stabilimenti di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e Correggio (Reggio Emilia):

periodo: dal 5 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Acciaierie Weissenfels*, con sede in Tarvisio (Udine) e stabilimento di Tarvisio (Udine):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 23 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 24 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste, stabilimenti di Trieste e depositi vari:

periodo: dal 1° marzo 1991 al 27 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste, stabilimenti di Trieste e depositi vari:

periodo: dal 28 agosto 1991 al 23 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Tecnolam*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 21 febbraio 1991 al 16 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 21 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Lander*, con sede in Vigonza (Padova) e stabilimento di Vigonza (Padova):

periodo: dal 19 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lander*, con sede in Vigonza (Padova) e stabilimento di Vigonza (Padova):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuovo gruppo industriale del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine (Treviso):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Officine Stefanelli*, con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*.

6) *S.r.l. Officine Stefanelli*, con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 22 marzo 1987 al 21 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*.

7) *S.r.l. Officine Stefanelli*, con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 22 settembre 1987 al 21 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*.

8) *S.r.l. Officine Stefanelli*, con sede in Este (Padova) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 22 marzo 1988 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*.

9) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):

periodo: dal 21 luglio 1991 al 20 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990 dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Effe Italia*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Maglificio Nigi*, con sede in Mogliano Veneto (Treviso) e stabilimento di Mogliano Veneto (Treviso):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Maglificio Nigi*, con sede in Mogliano Veneto (Treviso) e stabilimento di Mogliano Veneto (Treviso):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Emanuela*, con sede in Villadose (Rovigo) e stabilimento di Villadose (Rovigo):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

14) *S.p.a. Sicca*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sicca*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Campagnolo*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990 dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Filanda Gera e Vidor*, con sede in Conegliano (Treviso) e stabilimento di Conegliano (Treviso):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Filanda Gera e Vidor*, con sede in Conegliano (Treviso) e stabilimento di Conegliano (Treviso):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 28 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Manifattura O. Arcolin Padova*, con sede in Camposanmartino (Padova) e stabilimenti di Albignasego e Selvazzano (Padova):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Maglificio Arcomap*, con sede in Carrara S. Stefano (Padova) e stabilimento di Carrara S. Stefano (Padova):

periodo: dal 1° maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° maggio 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Ligabue Catering*, con sede in Venezia e stabilimento di Agenzia di Punto Franco (Venezia):

periodo: dal 7 marzo 1991 al 7 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 7 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

23) *Ditta Pascal confezioni di Pasqualin Gabriele*, con sede in Legnago (Verona) e stabilimento di Legnago (Verona):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 settembre 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 28 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera (Torino) e stabilimento di Savonera (Torino):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 24 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè, frazione Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè, frazione Borche (Torino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano ora Roma, stabilimento di Balangero (Torino) e uffici di Milano:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento in Asti:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Industria Ama*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 dicembre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 18 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Filati Bertrand*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Pignataro Maggiore (Caserta), Vigliano Biellese (Vercelli) e Massazza (Vercelli):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria.

11) *Ditta O.M.P. di Cerutti Giorgio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 24 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Co.Fil.A.*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Pronello Giuliano*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Sea 2*, con sede in Torino, e stabilimento di Torino:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dall'11 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'11 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.a.s. Ayrton*, con sede in Narzole (Cuneo) e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Cavitor*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 13 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. S.L.T.*, con sede in Torinoa e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Stampi Valsusa*, con sede in Torino e stabilimento di Borgone di Susa (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Arnaud*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Filatura Astro*, con sede in Vigliano Biellese (Vercelli) e stabilimento in Vigliano Biellese (Vercelli):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Lanificio Ermenegildo Zegna*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Trivero (Vercelli):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

22) *Ditta Bar Luigi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 novembre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 10 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. I.T.T. - Industrie riunite*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Asti (Wai - Assauto) sede di Beinasco (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 30 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. D.F.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano, stabilimenti di Acqui Terme (Alessandria) e Livorno:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pons & Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 27 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Gruppo plastico industriale*, con sede in Torino e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Gruppo plastico industriale*, con sede in Torino e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Imos Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Caselette (Torino):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano) direzione generale e sede di Milano e Milano-Bicocca:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. SKF industrie*, con sede in Torino e unità nazionali:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuova tecnodelta*, con sede in Tigliole d'Asti (Asti) e stabilimento di Tigliole d'Asti (Asti):

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova tecnodelta*, con sede in Tigliole d'Asti (Asti) e stabilimento di Tigliole d'Asti (Asti):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.T.T. - Industrie riunite Fispa Ulma*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Fispa-Ulma di Beinasco (Torino):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

13) *Borgo - Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. L'Elettrometallurgica*, con sede in Courgné (Torino) e stabilimento di Courgné (Torino):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

15) *Effe 2*, con sede in Garessio, fraz. Trappa (Cuneo) e stabilimento di Garessio, fraz. Trappa (Cuneo):

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - fallimento del 5 febbraio 1991 (legge n. 301/79) - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Metalvakuum Poliplastic*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Rimoldi* già *Rockwell Rimoldi*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Eliolona*, con sede in Milano e stabilimento di Garbagnate Milanese (Milano):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

6) *S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C.*, con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento di Limbiate (Milano):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Atea*, con sede in Torino e stabilimento di Bardello (Varese):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Atea*, con sede in Torino e stabilimento di Bardello (Varese):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Fiocchi munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Brunati* dal 1° marzo 1991 *Brunati Italia S.r.l.*, con sede in Lentate (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Brunati* dal 1° marzo 1991 *Brunati Italia S.r.l.*, con sede in Lentate (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Marelli clima* già *Giem condizionamento*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Proter*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Proter*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Giemme filati*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento di Capriolo (Brescia):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Giemme filati*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento di Capriolo (Brescia):

periodo: dal 28 maggio al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

17) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 6 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 6 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Safica*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Meccanotessile M.T.*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 19 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ansaldo Gie*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimenti di Corsico (Milano) e Genova:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Migliorati giocattoli* già *S.a.s.*, con sede in Pavone Mella (Brescia) e stabilimento di Pavone Mella (Brescia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Nuova I.C.E. - Industria costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Ruino frazione Pometo (Pavia) e Val di Nizza frazione S. Albano (Pavia):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Manifatture italiane riunite*, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e stabilimento di Pieve del Cairo (Pavia):

periodo: dall'8 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Manifatture italiane riunite*, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e stabilimento di Pieve del Cairo (Pavia):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Saff tappeti*, con sede in Mortara (Pavia) e stabilimento di Mortara (Pavia):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Saff tappeti*, con sede in Mortara (Pavia) e stabilimento di Mortara (Pavia):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Auschem*, con sede in Milano e stabilimenti di divisione elastomeri di Bergamo, Redona (Bergamo) e Milano:

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Fucinati*, con sede in Sellero (Brescia) e stabilimento di Sellero (Brescia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Abb Kent Taylor*, con sede in Milano e stabilimento di Lenno (Como):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

30) *S.r.l. O.S.L.V. Italia*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Villachiara (Brescia):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Orditura De Micheli* già *Carlo De Micheli*, con sede in Monza già Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ansaldo industria* già *Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e stabilimento presso il centro sider. Ilva S.p.a. di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - fallimento del 30 marzo 1989 (legge n. 301/79) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Controlgas Italia* in liquidazione e concordato preventivo, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.r.l. La Generale giocattoli* già *Polistil generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - fallimento del 25 luglio 1989 (legge n. 301/79) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Worthington pompe Italia W.P.I.* già *Worthington pompe Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Worthington pompe Italia W.P.I.* già *Worthington pompe Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Ansaldo trasporti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Irmac*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche*, con sede in Varese e stabilimenti siti nel comune e in provincia di Varese:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Mirta del Pineto*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Derlikon italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

15) *S.a.s. Confezioni Giuditta di Guerra & C.*, con sede in Cardano al Campo (Varese) e stabilimento di Cardano al Campo (Varese):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 16 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 luglio 1987;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio (Gruppo SNIA)*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 31 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. 3 M Italia (Gruppo 3 M Italia)*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità nazionali:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. S.A.F.I.R. - Fabbrica italiana refrattari*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 23 novembre 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. El.In.Pro.*, con sede in Pavia e stabilimento di Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Fadisco Italia (già dott. Carlo Pezzi S.p.a.)*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. A.B.B. Maint*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Manifattura Caprotti di Albiate*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Albiate (Milano) e Macherio (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

25) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Industrie Formenti Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Calzaturificio Silvia*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Master*, con sede in Guardamiglio (Milano) e stabilimento di Guardamiglio (Milano):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 dicembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 13 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Nuova Forneria*, con sede in Novara, stabilimento di Ala (Trento) e stabilimento ed uffici di Cornaredo (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Elettromeccanica Due Stelle*, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 20 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 23 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Necchi (Gruppo Necchi)*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Necchi compressori (Gruppo Necchi)*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Necchi macchine per cucire (Gruppo Necchi)*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ausind*, dal 1° gennaio 1991 *Montedipe S.p.a.*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fresystem*, già *Due G. Sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

5) *S.p.a. Fresystem*, già *Due G. Sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

6) *S.p.a. Fresystem*, già *Due G. Sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

7) *S.p.a. Fresystem*, già *Due G. Sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 30 marzo 1987 all'8 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/1977.

8) *S.p.a. Enichem Anic*, ora *Enimont Anic S.r.l.*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 30 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina):

periodo: dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Solaria*, con sede in Palermo e stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *Italtractor ITM* già *Italtractor meccanica*, con sede in Potenza limitatamente allo stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991 e 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *Italtractor ITM* già *Italtractor meccanica*, con sede in Potenza limitatamente allo stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 14 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991 e 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Pierfederici, Gasparini, Maughelli forn. laterizi*, con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro) e stabilimento di Orciano di Pesaro (Pesaro):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Pierfederici, Gasparini, Maughelli forn. laterizi*, con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro) e stabilimento di Orciano di Pesaro (Pesaro):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 6 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Nuova Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Nuova Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 2 maggio 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 23 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 27 settembre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *Buitoni*, con sede in Fontivegge (Perugia) e stabilimento di Fontivegge (Perugia):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 25 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - fallimento del 25 gennaio 1989 (legge n. 301/79) - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 26 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - fallimento del 25 gennaio 1989 (legge n. 301/79) - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Correzzana (Milano), Rodano (Milano) sede di Milano:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Manifatture del Vignola*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Santa Maria degli Angeli, fraz. Assisi (Perugia):

periodo: dal 6 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Manifatture del Vignola*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Santa Maria degli Angeli, fraz. Assisi (Perugia):

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.a.s. Manifatture del Vignola*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Santa Maria degli Angeli, fraz. Assisi (Perugia):

periodo: dall'8 luglio 1989 al 13 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1991: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 16 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 17 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Warm Boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Warm Boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

38) *S.p.a E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

39) *S.p.a. E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

40) *S.p.a.Stirosir* dal 1° febbraio 1991 *Moplefan*, con sede in Battipaglia (Salerno) ora Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno), uffici di Milano:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

41) *S.p.a. Stirosir* dal 1° gennaio 1991 *Moplefan*, con sede in Battipaglia (Salerno) ora Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno), uffici di Milano:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

42) *S.p.a. Genesi*, con sede in Miralduolo di Torgiano (Perugia) e stabilimento di Miralduolo di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

43) *S.p.a. Genesi*, con sede in Miralduolo di Torgiano (Perugia) e stabilimento di Miralduolo di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

44) *S.p.a. Saip componenti*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

45) *Saip componenti*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

46) *S.r.l. Quattroesse*, con sede in Altamura (Bari) e stabilimento di Altamura (Bari):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

47) *S.r.l. Pastificio Antonio Sacco*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

48) *S.r.l. Pastificio Antonio Sacco*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 13 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

49) *S.r.l.Semolerie Antonio Sacco*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

50) *S.r.l. Semolerie Antonio Sacco*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 13 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

51) *S.n.c. Collicelli Angelo*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento presso Enichem di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

52) *S.r.l. D.S.D.*, con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e stabilimento di Cerreto d'Esi (Ancona):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: sì.

53) *S.p.a. 3M manifatture metallurgiche meridionali*, con sede in Conversano (Bari) e stabilimento di Conversano (Bari):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

54) *S.r.l. Fabit - Fabbrica abbigliamento italiana*, con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento di Filottrano (Ancona):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: sì.

55) *S.p.a. Manuli Rubber Industries*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, uffici di Segrate (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° maggio 1991;
pagamento diretto: sì.

56) *S.r.l. Euroconf*, con sede in Roma e stabilimento di Castelgiorgio (Terni):

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 27 febbraio 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

57) *S.r.l. Ellebi*, con sede in Roma e stabilimento di Orvieto:

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 27 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

58) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988) - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1978: dal 1° luglio 1976;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Mett*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.n.c. Vecchione Emilio & Figli*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Ceramica d'arte la Favorita*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 7 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 15 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Alcatel cavi* già *Manuli cavi - S.p.a.*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 29 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Società sviluppo silicalcite*, con sede in Caiazzo (Caserta) e stabilimento di Caiazzo (Caserta):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 30 ottobre 1991 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. IDAFF-ICG - Industrie chimiche Graziano*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Industria manifatturiera del sud*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Napoli):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.a.s. Calzaturificio Chanelles di Nacarlo Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Dernic*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Dernic*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 17 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Sogeme bitum beton*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Mericonf*, con sede in Terzigno (Napoli) e stabilimento di Terzigno (Napoli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Mericonf*, con sede in Terzigno (Napoli) e stabilimento di Terzigno (Napoli):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. G.M. Italia*, con sede in Napoli e unità lavorative di Scafati (Salerno) e Napoli:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 17 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Sepma*, con sede in Caserta e stabilimento di Carinaro (Caserta):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991 dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.p.a. O.M.T.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. O.M.T.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Ge.Ven.*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l.Calzaturificio Sodi*, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. I.Cont.*, con sede in Napoli e stabilimento di Lacedonia (Avellino):

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.p.a. I.Cont.*, con sede in Napoli e stabilimento di Lacedonia (Avellino):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Savio, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Pellegrini centro sud* presso Enichem agricoltura, con sede in Milano presso Enichem di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Pellegrini cento sud mensa* presso Fincantieri cantieri navali, con sede in Milano e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Italrestaurant mensa* presso Fincantieri, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 agosto 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.r.l. Cal.Go.Fer*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Cimino Uno*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Belleli*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.C.N. - Costruzione centrali nucleari*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. C.M.S.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. El.Mo.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.c.r.l. C.M.C. - Cooperativa muratori e cementisti*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Compagnia generale montaggi industriali*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Decalift*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. I.M.A.L.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Itin* già *Impa*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Filippo Fochi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Fochi sud*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Geomeccanica*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Omim*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Klima*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. La Pulitrice*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Metalprotect*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Montalto mare di Girola*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Soc. Consortile R.T.I. - C.E.I. Elettritalia C.M.P.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. S.M.I.L.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Tecnologie e sistemi* già *Tecnologie nucleari*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A5141

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 concernente: «Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comparto aziende». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991).

Al quarto comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio *1983-90* ...», si legga: «... dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio *1988-90* ...».

All'art. 2, al terzultimo rigo della prima colonna di pag. 23, dove è scritto: «... quantitativi di cui alle predette direttive-*circolarie* della ...», si legga: «... quantitativi di cui alle predette direttive-*circolari* della ...».

91A5199

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 concernente: «Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale medico rientrante nella "area medica" del comparto del "Servizio sanitario nazionale"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991).

Al penultimo comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Sentite le organizzazioni *sindacale* mediche interessate, ...», si legga: «Sentite le organizzazioni *sindacali* mediche interessate, ...».

All'art. 2, in corrispondenza dell'organizzazione sindacale riportata al numero 7), alla pag. 25, seconda colonna della predetta *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «7) FIMED (nelle sue componenti SIMET-*FEMAPA*-SUMET) ("Particolari categorie");», si legga: «7) FIMED (nelle sue componenti SIMET-*FEMEPA*-SUMET) ("Particolari categorie");».

91A5200

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 15 ottobre 1991 recante: «Reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1991).

Negli allegati al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 5, sotto marche estere di produzione nazionale, in corrispondenza della marca Diana K.S., sia nella confezione (ast.) che (cart.) sono soppresse le parentesi tonde alla parola Filter;

alla pag. 7, in corrispondenza del prodotto Chesterfield Lights Filter, nella colonna riportante la tariffa di vendita al pubblico, dove è scritto: *«165.500»*, si legga: *«162.500»*;

alla pag. 11, sesto rigo, dove è scritto: «*Neds* Super», si legga: «*Neos* Super»;

alla stessa pagina, al sestultimo rigo, dove è scritto: «*Willen* II Wilde Cigarillos», si legga: «*Willem* II Wilde Cigarillos»;

alla pag. 12, quarto rigo, dove è scritto: «Bachschmidt Puros n. 2 *Sumastra*», si legga: «Bachschmidt Puros n. 2 *Sumatra*»;

alla pag. 13, sotto prodotti esteri, dove è scritto: «*Hold* Holborn (20 buste)», si legga: «*Old* Holborn (20 buste)»;

alla pag. 15, nono rigo, in corrispondenza del prodotto Adventure (20 buste), nella colonna riportante la tariffa di vendita al pubblico, dove è scritto: *«124.000»*, si legga: *«120.000»*; nello stesso elenco, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Clan Mild *Cevendish* (20 buste)», si legga: «Clan Mild *Cavendish* (20 buste)».

91A5216

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 8 0 9 1 *

L. 1.200